Associazione Luci

Sede legale Acireale (CT) via L. Da Vinci n.73

c.f. 90074390874

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 30/07/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 19:00, presso la sede sociale dell'Associazione Luci, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale;

2) Varie e eventuali.

Presidenza e Verbalizzazione

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Grasso Salvatore, Presidente dell'Associazione, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le modalità previste dallo Statuto;
- che sono presenti i sigg. Finocchiaro Stefano e Di Salvo Sebastiano in qualità di soci e componenti del Consiglio Direttivo;
- che l'Assemblea è validamente costituita in forma straordinaria ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina quale Segretario verbalizzante il sig. Finocchiaro Stefano, che accetta.

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di procedere ad alcune modifiche statutarie al fine di:

- eliminare la categoria dei c.d. "soci sostenitori", non più prevista né ammessa dall'Associazione;
- adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", con particolare riferimento all'Appendice B, mediante l'inserimento di una specifica clausola relativa alla destinazione dell'eventuale tariffa premio eccedentaria.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea

DELIBERA

1. Di eliminare integralmente dallo Statuto la seguente regola: "Possono, inoltre essere ammessi quali soci anche soggetti non rispondenti ai requisiti di cui al precedente paragrafo (c.d. associati sostenitori), con la espressa previsione che a questi non sarà riconosciuto l'esercizio di alcun potere di controllo. All'assemblea degli associati sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'assemblea degli associati ordinari."

2. Di eliminare ogni ulteriore riferimento ai "soci sostenitori" o "associati sostenitori" contenuto nel testo statutario, confermando la permanenza di un'unica categoria di soci disciplinata dalle restanti disposizioni statutarie.
3. Di inserire all'interno dell'art. 6 dello Statuto il seguente periodo: "L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle 'Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR', sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione."
4. Di approvare il testo dello Statuto nel suo complesso, come coordinato con le modifiche sopra deliberate, che viene allegato al presente verbale (Allegato A).

L'Assemblea dà atto che le modifiche entrano in vigore dalla data odierna, fatti salvi gli eventuali adempimenti di legge.

Dopo breve dibattito si procede alla votazione delle proposte di modifica. L'assemblea approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente _____

Il Segretario _____

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Acquaviva

LIQUIDAZIONE IMPOSTA
Reg. 200,00
Ipot.
Cat.
Bollo 128,00
T.S.
Sanz. 42,80
Int. 3,56
Totale 374,36

Reg.to il 26 FEB 2026
al n. 120 serie 3
a richiesta della Prof. Salvatore n.p.

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Breccia Salvatore

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«LUCI»

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata "LUCI" (di seguito "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Acireale, in Via Leonardo Da Vinci 73.

L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Statuto, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali, in particolare, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'uso di energie rinnovabili, la produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica.

L'obiettivo dell'Associazione è, pertanto, quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Nell'ambito delle finalità perseguite, l'Associazione ha, quindi, anche il precipuo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, dell'art.31 del D.Lgs. n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, e di svolgere tutte le attività da queste consentite operando tramite una o più configurazioni di autoconsumo - con

ambiti territoriali definiti e che saranno singolarmente disciplinate anche da appositi regolamenti di cui si adotta, in sede di costituzione dell'Associazione, un modello standard - ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Tra le altre, l'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia (tra cui i decreti attuativi del D.Lgs. n.199/2021), delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;
- organizzare, tramite una o più configurazioni di autoconsumo, la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, o comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;

- richiedere, nel rispetto della normativa (anche regolamentare) tempo per tempo vigente, l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa così come l'eventuale accesso a contributi in conto capitale;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con il GSE e/o con i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro eventuali esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

L'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi (da chiunque provenienti ivi inclusi gli incentivi previsti dall'art.42bis del D.Lgs. n.169/2019) nonché donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e lo deposita entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se sono state svolte attività diverse da quelle istituzionali, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale.

Articolo 6 - Associati

Possono essere soci le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

E ciò fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo farà esclusivamente capo ai soggetti di cui all'art. 31, co. 1, lett. b., del D.Lgs. 199 del 2021 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) del medesimo art. 31 del d. lgs. 199 del 2021 (c.d. associati ordinari).

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti nonché di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

I singoli associati ordinari saranno, poi, registrati e iscritti alle singole configurazioni di autoconsumo ove risulta ubicato il pod di cui sono titolari e che è stato comunicato al momento dell'iscrizione.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della Direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- di partecipare alla rispettiva assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta; ciascun associato ha diritto, nella rispettiva assemblea, ad un voto;
- di partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- di partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall' Associazione.

E ciò fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo farà esclusivamente capo ai soggetti di cui all'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021 che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) del medesimo art. 31 del d. lgs. 199 del 2021 (c.d. associati ordinari).

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa eventualmente prevista.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA e successive disposizioni, nonché secondo quanto previsto dai decreti attuativi e, più in generale, dalla normativa (anche regolamentare) in materia tempo per tempo vigente.

Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento

e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi appresso indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle eventuali quote e degli eventuali contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea li abbia preventivamente previsti, eventuali oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito, salvi gli eventuali oneri sopra detti.

Le eventuali quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati ordinari;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati ordinari è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati ordinari sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato ordinario anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati ordinari, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati ordinari o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati ordinari e il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati ordinari, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea degli associati ordinari delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo,

sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea degli associati ordinari delibera, inoltre, in merito a:

- ratifica dell'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D.Lgs. n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) D.L. 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla (o comunque nella disponibilità della) Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- l'adozione di eventuali regolamenti per il funzionamento delle singole configurazioni di autoconsumo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli associati ordinari, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli associati ordinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;

- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati e ne coordina le attività. Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- ricoprire il ruolo di referente della CER o conferire il ruolo di referente della CER ai soggetti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 - Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente.

Articolo 15 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere, se nominato, spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste);
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 16 - Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati ordinari può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 - Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.